

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3822-A

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 12 maggio 2016 (v. stampato Senato n. 2299)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(GIANNINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(POLETTI)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 12 maggio 2016*

(Relatore per la maggioranza: **ASCANI**)

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 3822. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 19 maggio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 3822.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3822 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di 11 articoli aggiuntivi, si compone di 15 articoli e reca, oltre ad un complesso di interventi destinati – come recitano il titolo e il preambolo – alla scuola, al personale docente e alla ricerca, anche ulteriori misure che non appaiono pienamente riconducibili ai summenzionati ambiti materiali. Si tratta, in particolare, delle misure contenute all'articolo 1-*septies*, che interviene sull'ordinamento professionale dei periti, e all'articolo 2-*sexies*, che interviene sulla disciplina dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità; solo parzialmente riconducibile all'ambito originario del decreto-legge risulta inoltre la disposizione contenuta all'articolo 2-*quinquies*, che interviene sul cosiddetto « *bonus cultura* » a favore dei diciottenni, estendendone l'operatività anche agli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;

*sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

il disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, all'articolo 1, comma 2, modifica in due punti l'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che contiene i principi e criteri direttivi della delega volta al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. In particolare, la lettera *a)* adegua dal punto di vista puramente lessicale la lettera *b)*, numero 3.2), sostituendo al termine « apprendistato » il termine, usato nelle altre parti del testo, « tirocinio »; la lettera *b)* sposta invece l'oggetto della delega dalla definizione dei « livelli essenziali » alla definizione dei « fabbisogni *standard* » delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia;

in proposito, si ricorda che, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione – e in accordo con la prassi consolidata della Presidenza della Camera in materia di inammissibilità degli emendamenti – tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988, secondo il quale il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione », e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 237 del 2013, si è discostata da tali indirizzi, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può

esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, sempre tuttavia nel limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

sul piano della tecnica normativa utilizzata, le disposizioni contenute nel decreto-legge effettuano per lo più gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento vigente. Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1-*septies*, che modifica la disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, si osserva tuttavia che, mentre il comma 1 è formulato in termini di novella alla legge n. 17 del 1990, il comma 2, che contiene alcune previsioni transitorie e di salvaguardia, consequenziali alle disposizioni di cui al comma 1, non risulta formulato in termini di modifica testuale alla succitata legge;

*sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

le disposizioni del decreto-legge sono, in generale, di immediata applicazione, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988; fa eccezione l'articolo 1-*quinquies*, inserito al Senato, che, con previsioni di carattere ordinamentale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2017, un contributo annuale alle scuole paritarie che accolgano studenti con disabilità, nel contempo disponendo, al comma 2, ai fini della verifica del mantenimento della parità, un accertamento annuale del rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio; in relazione a tali previsioni, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la rispondenza al requisito della « immediata applicabilità » dovrebbe essere valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi e ai tempi degli adempimenti previsti (che, nel caso di specie non sono espressamente indicati);

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

il decreto-legge, all'articolo 2-*sexies*, introdotto dal Senato – che recita: « Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016 ») – modifica in maniera non testuale lo stesso regolamento; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano « un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi » [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001];

il decreto-legge, inoltre, all'articolo 1-*sexies*, introdotto anch'esso dal Senato, demanda ad un « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione », la definizione dei termini per assicurare « la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria »; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali);

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2-*ter*, la rubrica si riferisce ellitticamente al « Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori », omettendo il riferimento agli studenti, effettivi destinatari di tali crediti;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, dovrebbe essere rispettata la seguente condizione:

*sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge* – alla luce dell'orientamento consolidato del Comitato per la legislazione, avvalorato dalla prassi della Presidenza della Camera in tema di inammissibilità degli emendamenti, e tenuto tuttavia conto della sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 richiamata in premessa, si valuti la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

ribadendo il rilievo già più volte formulato dal Comitato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, abbia cura il legislatore, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari:

a) di attenersi alle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale circa la necessità di considerare lo stretto nesso

intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

b) di astenersi dal rilegificare materie disciplinate da fonti secondarie del diritto e di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento riserva alle fonti secondarie del diritto.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3822, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 42 del 2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

preso atto che le disposizioni recate dal decreto-legge, come modificato durante l'esame al Senato, possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione e che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma);

osservato altresì che, per le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico, può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » [articolo 117, secondo comma, lettera g)];

considerato che rileva, inoltre, con riferimento all'articolo 2-*sexies*, la materia di competenza esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » [articolo 117, secondo comma, lettera e)], mentre, con riferimento all'articolo 2-*quinquies*, rileva altresì la materia, affidata alla legislazione concorrente, « promozione e organizzazione di attività culturali » (articolo 117, terzo comma);

fatto notare, infine, che, con riferimento all'articolo 1-*septies*, rileva la materia, affidata alla legislazione concorrente, « professioni »;

rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte numerose disposizioni che non appaiono strettamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del decreto-legge, quali, ad esempio, l'articolo 1-*septies*, che interviene sulla disciplina relativa all'ordina-

mento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica o formazione professionale;

osservato che, sotto il medesimo profilo attinente all'omogeneità del provvedimento, andrebbero valutate le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies*, che estendono a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della *card* per acquisti culturali, e quelle di cui all'articolo 2-*sexies*, che introducono transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

ricordato inoltre che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione di decreto-legge non è rispondente al corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e la legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario, ha sottolineato come l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dalla stessa norma costituzionale;

osservato poi che l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge n. 107 del 2015, disponendo la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale);

rilevato che già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015 (emanato in attuazione del decreto legislativo

n. 216 del 2010 recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province) ha individuato i fabbisogni *standard* relativi alla funzione di istruzione pubblica e al servizio degli asili nido, prevedendo il monitoraggio e la rideterminazione degli stessi, di norma con cadenza annuale, tenendo conto delle variazioni intervenute nell'erogazione dei servizi da parte dei comuni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'esigenza, soprattutto con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1-*septies*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, di assicurare l'omogeneità del contenuto del decreto-legge in esame, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nelle citate sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alla definizione dei fabbisogni *standard* delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, anche alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015 – emanato in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 – che già interviene in tema di individuazione dei fabbisogni *standard* relativi alla funzione di istruzione pubblica e al servizio degli asili nido.

---

#### PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3822, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

rilevato come il decreto-legge costituisca un ulteriore passo avanti nella direzione di rafforzare, anche sotto il profilo organizzativo, l'efficacia e la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche, formative e di ricerca, perseguendo l'obiettivo strategico di incrementare il capitale umano del Paese;

sottolineato inoltre positivamente, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge intenda porre un rimedio transitorio alla situazione di incertezza circa l'applicazione della disciplina relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinata dalle sentenze del giudice amministrativo in materia, scongiurando l'insorgere di un potenziale del contenzioso tra gli enti erogatori dei servizi e i cittadini utenti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge atto Camera n. 3822, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che il provvedimento, inizialmente finalizzato alla proroga del programma « Scuole belle » per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 e alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale « Gran Sasso Science Institute » (GSSI), è stato oggetto di ampie modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto nel decreto-legge undici articoli aggiuntivi e ha inserito nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione un comma 2, che prevede puntuali correzioni ai principi e ai criteri direttivi delle deleghe in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, nonché di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, recate dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettere *b)* ed *e)*, della legge n. 107 del 2015;

espresso apprezzamento per le misure contenute nell'articolo 1 che, dando attuazione agli impegni assunti dal Governo l'8 marzo 2016, autorizza una spesa di 64 milioni di euro per l'anno in corso, al fine di prorogare il finanziamento del piano straordinario « Scuole belle » per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, nel quale sono impiegati lavoratori, già addetti a lavori socialmente utili, di imprese già operanti nel settore dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole;



osservato che, per garantire il sostegno del reddito di tali lavoratori, il Governo, in occasione della stipula dell'accordo dell'8 marzo 2016, si è impegnato ad accogliere le richieste di cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo di sospensione delle attività didattiche;

auspicato che sia possibile individuare una soluzione di carattere strutturale che consenta di assicurare una stabile occupazione e condizioni contrattuali adeguate per i lavoratori già addetti a lavori socialmente utili e a quelli impiegati nei cosiddetti « appalti storici », impegnati nella pulizia e nei servizi ausiliari nelle scuole;

esaminate le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento agli articoli 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che recano norme in materia di personale docente strettamente connesse a quelle contenute nella legge n. 107 del 2015, anche in relazione ai tempi previsti per lo svolgimento dei concorsi ivi disciplinati e per la conclusione del piano straordinario di mobilità di cui al medesimo provvedimento;

condivisi gli obiettivi dell'articolo 1-*sexies*, che intende garantire la tempestiva assegnazione delle risorse agli istituti scolastici per il pagamento delle somme spettanti al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai pagamenti relativi a supplenze brevi e saltuarie;

rilevato che l'articolo 1-*septies*, che reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali, subordina al conseguimento del titolo di laurea, di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il riconoscimento del titolo di perito industriale e l'iscrizione nel relativo albo, che la normativa vigente riconosce ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma;

ritenuto che sarebbe stato preferibile che la revisione dei requisiti per il riconoscimento del titolo di perito industriale e l'iscrizione nel relativo albo, peraltro suscettibile di determinare ricadute sulle prospettive occupazionali dei diplomati negli istituti tecnici, fosse stata realizzata nel quadro di una riforma organica dell'accesso alle professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo un adeguato confronto con le categorie professionali interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3822 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

evidenziata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione, introdotto durante l'esame al Senato, che interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (di cui all'articolo 1, commi 180, e 181, lettera *e*), della legge n. 107 del 2015), costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia e finalizzato a garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;

considerato che, sulla base della predetta disposizione, si prevede che l'istituzione del sistema integrato avvenga mediante la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali, come prevedeva la legge di delega, nel testo originario) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali;

ritenuto, in ogni caso, che la suddetta modifica non può tradursi in un affievolimento delle garanzie di tutela che devono essere comunque assicurate dagli enti locali nell'erogazione dei servizi, a cominciare dall'accesso alle scuole dell'infanzia fino alla copertura dei posti necessari; ciò anche in considerazione dell'enorme valore che le neuro-scienze attribuiscono a quest'età per lo sviluppo della capacità dei bambini e dell'attuale contesto storico in cui si pone fortemente la questione dell'integrazione sociale e culturale;

preso atto del contenuto dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge, ai sensi del quale le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000; ciò comporta che per costoro saranno disponibili risorse aggiuntive e che tali borse non saranno sottratte al numero di quelle disponibili per gli specializzandi medici, che risultano ancora insufficienti a coprire gli effettivi bisogni nonostante i miglioramenti intervenuti;

evidenziato, in particolare, l'articolo 2-*sexies*, che introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, resasi necessaria a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, che hanno avuto l'effetto di annullare

in parte il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, tornando pertanto alla disciplina precedente, rivelatasi più adeguata;

rilevata l'esigenza di superare in tempi brevi il carattere transitorio della predetta norma, apportando le necessarie modifiche al citato regolamento, auspicando in ogni caso che la transitorietà duri non oltre un anno;

apprezzato il fatto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-sexies, con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, si prevede che gli enti erogatori, ai fini dell'accertamento dei requisiti economici soggettivi per il mantenimento dei benefici, sottraggano dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario, nell'auspicio che tale ipotesi sia espressamente contemplata nella modulistica predisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia dell'«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato per la determinazione delle «norme generali» [articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione]

e, per il resto, alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

considerato che il provvedimento interviene altresì nelle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato [articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione], e nella materia « promozione e organizzazione di attività culturali », assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-*septies*, rileva la materia « professioni », rimessa alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e che in tale ambito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso alle professioni spetta allo Stato (*ex plurimis*, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

